

S.I.Me.F.

Società Italiana di Mediatori Familiari
(già Società Italiana di Mediazione
Familiare fondata nel 1995)

REGOLAMENTO 1 della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)

Il presente Regolamento 1 sostituisce il precedente Regolamento 1 approvato dal Comitato Direttivo Nazionale in data 13 settembre 2014, emesso ai sensi dello Statuto S.I.Me.F.

Il Regolamento 1 contempla il codice deontologico, i criteri per l'accesso alla formazione comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l'iscrizione alla S.I.Me.F., le regole relativamente alla formazione continua/permanente, il procedimento disciplinare e quanto attiene all'esercizio della professione, nonché la condotta dei Soci nei confronti dell'Associazione di appartenenza e degli Istituti/centri riconosciuti.

La revisione del precedente Regolamento 1 è stata dovuta al necessario adeguamento dello stesso alla Norma Tecnica Italiana UNI 11644:2016, pubblicata nel mese di agosto 2016, "Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".

La legge 4/2014 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" all'art. 6, peraltro, promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione delle attività dei soggetti che esercitano una professione non organizzata in ordini o collegi. Per detto motivo, la S.I.Me.F., ha partecipato ai tavoli di lavoro pre-normativi e normativi UNI – Ente Italiano di Normazione ai fini della stesura di una norma tecnica ai sensi del suddetto articolo 6, c.2 e dell'art. 9 c.1 nel quale viene disposto che le associazioni professionali collaborino all'elaborazione della norma tecnica UNI relativa alle singole attività professionali.

La Norma tecnica UNI 11644:2016, pubblicata ad agosto 2016, ha definito la figura professionale del mediatore familiare, i criteri di accesso e la sua formazione, a livello qualitativo e di ore, i percorsi di valutazione, il codice deontologico. Dalla norma stessa sono stati definiti i requisiti relativi alle conoscenze, abilità e competenze, in conformità con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework) che il mediatore familiare deve possedere ai fini dell'esercizio della professione, a garanzia della propria clientela/utenza.

Il presente regolamento ha funzione integrativa dello Statuto.

Il presente Regolamento 1 è stato approvato dal Comitato Direttivo Nazionale in data 27 settembre 2017 ed è immediatamente esecutivo.

Può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è articolato come riportato di seguito:

Titolo I – Codice deontologico (art. 1 – art. 17)

Titolo II – Formazione alla Mediazione Familiare (art. 1 – art. 7)

Titolo III – Formazione del Socio professionista per l' idoneità a Socio didatta (art. 1 – art. 4)

Titolo IV – Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. (art. 1 – art. 6)

Titolo V – Aggiornamento e Formazione professionale permanente/continua dei Soci professionisti e didatti (art. 1 – art. 11)

Titolo V

Aggiornamento e Formazione professionale continua/permanente dei Soci professionisti e didatti

In data 16 maggio 2019 il Comitato Direttivo Nazionale ha approvato, con riferimento al presente Titolo V, gli articoli 6, 7, 8 e art.11 a totale modifica di quelli contenuti nel Titolo V del Regolamento 1 approvato in data 27.09.2017. Gli articoli approvati in data 16 maggio 2019, immediatamente esecutivi, sono contenuti nel presente testo.

La revisione del Titolo V del Regolamento 1, per i soli articoli citati, è stata necessaria, anche su sollecitazione della Commissione per la Didattica e la Ricerca, al fine di meglio definire le modalità di attribuzione dei crediti formativi dopo il biennio 1.01.2017-31.12.2018, uniformare ulteriormente la formazione richiesta ai mediatori familiari S.I.Me.F. alla Norma Tecnica UNI 11644:2016 (punto 6.1.4) e apportare le opportune integrazioni alla Tabella “Attribuzione di crediti formativi per tipo di attività formativa”.

In data 2 aprile 2020 il Comitato Direttivo Nazionale ha approvato, con riferimento al presente Titolo V, la correzione dell'errore materiale contenuto negli articoli 5 e 6, relativo all'inizio del conteggio annuo dei crediti formativi, confermando la data del 1 gennaio 2021 per tale inizio e la data del 31 dicembre 2020, come termine dell'ultimo biennio formativo. Gli articoli corretti, immediatamente esecutivi, sono contenuti nel presente testo.

Art 1 - Obbligo di aggiornamento e formazione continua/permanente

Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto nello Statuto S.I.Me.F. relativamente all'aggiornamento, alla formazione continua/permanente di tutti i Soci e all'autoformazione dei Soci didatti.

Premesso:

- che alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- che è fatto obbligo alle Associazioni di Professionisti di determinare i principi e le norme della deontologia professionale;

- che all’art. 6 del Codice deontologico della professione di mediatore familiare si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione permanente;
- che la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente

è obbligo degli iscritti rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite, provvedere ad aggiornamenti multidisciplinari e di confronto tra professionisti che, a diverso titolo, lavorano nel campo della riorganizzazione delle relazioni familiari a seguito della cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita e nel campo delle strategie di fronteggiamento del conflitto e della negoziazione. Ciò per assolvere agli obblighi deontologici e professionali.

L’aggiornamento e la formazione professionale continua/permanente sono un obbligo di tutti i Soci (esclusi i Soci in formazione). Altresì, l’autoformazione dei Soci didatti è un obbligo in capo agli stessi. I soci professionisti e i soci didatti, di cui all’art 9 del vigente statuto, sono quindi tenuti a partecipare alle giornate di formazione continua/permanente e di autoformazione, programmate secondo le linee guida indicate dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca.

Il Mediatore Familiare professionista deve seguire un minimo di ore 10 di supervisione annue anche di gruppo in presenza di un Mediatore Familiare didatta.

L’assenza di attività di formazione continua/permanente per i Soci professionisti e della specifica attività di autoformazione per i Soci didatti per un biennio è condizione di decadenza dalle rispettive qualifiche.

Art. 2 – Definizione della formazione professionale permanente

Per *formazione professionale continua/permanente* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento.

Per *autoformazione dei Soci didatti* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze formative, nonché il loro aggiornamento, espressamente programmata a fini di implementare le proprie competenze didattiche.

Art 3- Struttura tecnico-scientifica

A completamento dell’art 18 dello Statuto è competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca delineare, in accordo con i Comitati direttivi della macroregioni, le linee guida per la formazione permanente.

Il programma di ogni evento formativo, proposto in base alle linee dettate dalla Struttura tecnico-scientifica, deve essere inviato, per la verifica della rispondenza ai criteri stabiliti, alla Presidenza per l'invio alla Struttura tecnico-scientifica sopra nominata, nei termini indicati dal successivo art. 7.

La Struttura tecnico-scientifica, secondo le competenze attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento 1, provvederà al vaglio ed eventuale approvazione o non approvazione, che deve essere motivata, dell'evento formativo.

L'attribuzione dei crediti all'evento è di competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca in base alla tabella di cui all'art. 8 del presente Regolamento. E' di competenza della Macroregione di appartenenza l'attribuzione dei crediti ai singoli Soci.

Art. 4 - Abilitazione dell'attività formativa continua/permanente (diretta e indiretta) e di aggiornamento

Tutti i Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. di cui al Titolo IV, art. 6 del presente Regolamento 1, sono abilitati allo svolgimento delle attività formative e pertanto sono inseriti in un apposito Elenco delle agenzie di formazione.

La S.I.Me.F. riconosce inoltre, quali agenzie di aggiornamento e formazione permanente/continua, le Associazioni di categoria inserite nell'Elenco, Sez. II, del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione per la Didattica e la Ricerca della S.I.Me.F. è preposta alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti mediatori familiari operanti nelle organizzazioni, sia pubbliche che private, o nell'esercizio della libera professione.

Peraltro, ai fini della valutazione suddetta, la Commissione per la Didattica e la Ricerca della S.I.Me.F. dovrà attenersi ai seguenti criteri:

Strutturali e deontologici: idoneità della sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo), strumenti e presidi per agevolare l'esposizione e l'apprendimento, nonché strumenti per la riproduzione di materiale.

Scientifici:

Presenza di pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa; presenza di docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area della mediazione familiare con vari orientamenti teorici; presenza di mediatori familiari di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione e nelle materie attinenti alle competenze trasversali che il mediatore familiare deve possedere, rilevabili attraverso un curriculum documentato, attestazioni, bibliografia di supporto, materiale didattico.

Metodologici:

Capacità di effettuare l'analisi del bisogno formativo, di progettare e condurre lezioni teoriche, lavori di gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione, supervisione.

Valutativi:

Presenza di un questionario inizio corso e questionario fine corso.

Quota di iscrizione evento:

Previsione del pagamento di una quota agevolata di iscrizione per i Soci S.I.Me.F.

Art. 5 – Decorrenza dell’obbligo di formazione continua/permanente e di autoformazione

L’obbligo di formazione permanente decorre dal momento di iscrizione alla S.I.Me.F.. Ogni iscritto deve conseguire i CF nella misura indicata dall’art. 6 seguente. I crediti formativi devono essere conseguiti nell’arco temporale del biennio. Per il nuovo iscritto il calcolo dei crediti formativi da maturare verrà effettuato proporzionalmente ai mesi di associatura alla S.I.Me.F. all’interno del biennio in corso.

Bienni: dal 1°1.17 al 31.12.18, dal 1°1.19 al 31.12.20. A partire dal 1 gennaio 2021 i crediti formativi dovranno essere conseguiti nell’arco temporale dell’anno in corso al fine di agevolare la concordanza tra i requisiti richiesti, ai Soci, dal MISE per permanere tra le Associazioni inserite nella Sez. II dell’Elenco delle Associazioni ai sensi della l.4/13.

Art. 6 - Monte crediti formativi annui dei Soci professionisti e dei Soci didatti

Ogni iscritto deve conseguire nel biennio almeno 36 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

I Soci didatti, come definito dal presente Regolamento, devono altresì partecipare agli eventi di autoformazione permanente conseguendo nel biennio almeno ulteriori 6 crediti formativi.

A partire dal 2021 essendo i crediti formativi da maturare nell’annualità essi divengono:

- almeno 18 crediti formativi annui per i Soci professionisti;
- ulteriori 3 crediti formativi annui per i Soci professionisti didatti.

Si specifica che è obbligo di tutti i Soci (professionisti e didatti) nell’esercizio della professione, ai sensi della Norma Tecnica Uni 11644:2016 punto 6.1.4 c.2, seguire un minimo di 10 ore di supervisione annue in presenza con un mediatore familiare formatore e supervisore. Trattandosi di Soci nell’esercizio della professione, si intende mutuata, per la Commissione per la Didattica e la Ricerca S.I.Me.F., la supervisione o revisione della pratica con l’intervisione. Tale obbligo per tutti Soci Mediatori Familiari professionisti e didatti decorrerà dal biennio 2019-2020.

In particolare: 2/3 dei crediti sono da acquisire da iniziative di aggiornamento relative alla mediazione familiare promosse da S.I.Me.F. o da F.I.A.Me.F., così come descritto nell’art.8 del presente regolamento, e 1/3 dei crediti possono essere acquisiti dalla partecipazione ad eventi riguardanti materie attinenti. Per la loro definizione si fa riferimento alle “competenze “ definite dalla Norma Uni 11644:2016.

Si specifica che è obbligo di tutti i Soci (professionisti e didatti) nell'esercizio della professione, ai sensi della Norma Tecnica Uni 11644:2016 punto 6.1.4 c.2, seguire un minimo di 10 ore di supervisione annue in presenza con un mediatore familiare formatore e supervisore. Trattandosi di Soci nell'esercizio della professione, si intende mutuata, per la Commissione per la Didattica e la Ricerca S.I.Me.F., la supervisione o revisione della pratica con l'intervisione. Tale obbligo per tutti Soci Mediatori Familiari professionisti e didatti decorrerà dal biennio 2019-2020.

Art. 7 - Attribuzione di crediti formativi agli eventi, alle attività formative, di autoformazione e di formazione permanente, ad eventi S.I.Me.F. e di altre Agenzie Formative

Appartiene alla competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca (CDR) l'attribuzione di crediti formativi agli eventi e/o corsi di aggiornamento come di seguito specificati. La Macroregione nella quale si svolge l'evento, anche in ragione della conoscenza dei bisogni formativi e delle risorse del territorio raccoglie le richieste e le trasmette alla CDR.

L'attribuzione di crediti formativi viene concessa dalla CDR valutando il tipo e la qualità dell'evento formativo e, se necessario, la stessa può richiedere eventuali integrazioni.

La CDR privilegia gli eventi promossi da S.I.Me.F. (Sede Nazionale attraverso il Comitato Direttivo -CD, Sedi Macroregionali attraverso il rispettivo CD o su attivazione dei propri Soci unitamente alla MRG, Istituti/Centri riconosciuti dalla S.I.Me.F.) e dalle altre Associazioni di Mediatori Familiari appartenenti alla F.I.A.Me.F. e concede i crediti a condizione della presenza di Soci S.I.Me.F. in qualità di organizzatori, e/o relatori, e/o didatti.

La documentazione richiesta per la valutazione dell'evento e relativa attribuzione dei crediti formativi è:

- Curriculum dei relatori
- Programma dell'evento con relazione dettagliata
- Ex post firme di presenza

Tale documentazione dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento. In via eccezionale tali tempi possono essere derogabili, a giudizio della CDR, in casi di eventi pubblici di particolare rilevanza inerenti la cultura e la diffusione della Mediazione Familiare

Solo in caso di eventi per i quali è previsto l'accreditamento presso Ordini professionali, stante i tempi richiesti dagli stessi, la documentazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento stesso e ciò al fine della Sua valutazione e trasmissione alla Segreteria della S.I.Me.F. per le azioni necessarie al relativo accreditamento.

Con riferimento agli eventi proposti da altre Agenzie formative si rinvia all'art. 4 comma 2 e seguenti del presente Regolamento 1 relativamente alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono, nonché ai criteri cui la CDR fa riferimento.

La CDR privilegia l'attribuzione di CF a eventi gratuiti, salvo che l'evento a pagamento sia di particolare rilevanza scientifica e, preferibilmente, con quote agevolate per i Soci S.I.Me.F.

Inoltre, si rinvia alla documentazione richiesta e pubblicata sul sito www.simef.net nella sezione "Gratuito patrocinio S.I.Me.F." ai fini di richiedere, alla S.I.Me.F., eventuale patrocinio gratuito dell'evento proposto.

Una volta ottenuti i crediti formativi dalla CDR, la S.I.Me.F, tramite il Responsabile o i Responsabili del trattamento dei dati webmaster e social – delegato/i dal Presidente Nazionale – titolare del trattamento dati in qualità di Rappresentante legale, ne cura/no la pubblicazione nel suo sito www.simef.net e mezzi di informazione (social e newsletter ai Soci) per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione, nel rispetto dell' informativa al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 8 – Eventi e attività formative

In applicazione a quanto disposto dallo Statuto vigente circa l'obbligo per i Soci professionisti e Didatti di rispettare il requisito della formazione permanente si riportano nella Tabella successiva, parte integrante del presente Regolamento, le modalità di attribuzione dei crediti formativi.

Tabella: Attribuzione di crediti formativi per tipo di attività formativa

Numero crediti formativi	Tipo di attività	Massimo dei Crediti formativi per evento, per anno.
n. 1 credito orario per:	– PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/SEMINARI S.I.Me.F. o F.I.A.Me.F.	Max 10 crediti per ciascun evento
n. 1 credito orario per:	– PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/SEMINARI di ALTRE SOCIETA' di M.F., anche appartenenti alla Federazione, e/o AGENZIE FORMATIVE	Max 5 crediti per ciascun evento
N. 1 credito orario per	– PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DA ALTRE AGENZIE FORMATIVE su tematiche correlate alla m.f.	Max. 2 crediti per ciascun evento
n. 1 credito orario per:	- INTERVENTI PREORDINATI A CONVEGNI S.I.Me.F. O ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE	Max 5 crediti per ciascun evento
n. 1 credito orario per:	- ORGANIZZAZIONE CONVEGNI DI M.F. S.I.Me.F. O ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE	Max 10 crediti per ciascun evento

n. 1 credito orario per:	- ORGANIZZAZIONE GIORNATE SEMINARIALI/FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO S.I.Me.F. O ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE	Max 5 crediti per ciascun evento
N. 2 crediti orario per:	- RELAZIONI A CONVEGNI S.I.Me.F. O ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE	Max 10 crediti per ciascun evento
N. 2 crediti orario per	- PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI AUTOFORMAZIONE PER I DIDATTI	Max 8 crediti per ciascun evento
N. 2 crediti orario per	- PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO S.I.Me.F. con il 50% di moduli attivi	Max 10 crediti per ciascun evento
N. 2 crediti orario per	- PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE con il 50% di moduli attivi	Max 8 crediti per ciascun evento
N. 1 credito orario per:	- PARTECIPAZIONE A SUPERVISIONE / ANALISI DELLA PRATICA (in gruppo o singolarmente) e/o INTERVISIONE (in gruppo)	Max 10 crediti annui
N. 1 credito orario per:	- EROGAZIONE, in qualità di Socio didatta, DI SUPERVISIONE /ANALISI DELLA PRATICA (a singolo e/o a un gruppo) e/o GESTIONE/COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI INTERVISIONE	Max 10 crediti annui

N.1 credito orario per	PARTECIPAZIONE A UN GRUPPO DI SUPERVISIONE o REVISIONE DELLA PRATICA e/o INTERVISIONE POST/ ISCRIZIONE ALLA S.I.Me.F. in qualità di Socio Professionista e/o Didatta	OBBLIGO 10 crediti annui (10 ore) = 20 crediti formativi biennali
N. 10 crediti formativi per:	- 1 TUTORAGGIO (all'interno del tirocinio)	Max 2 tutoraggi in un anno per 20 crediti annui

Art. 9- Attribuzione di crediti formativi ai Soci S.I.Me.F.

E' compito del Comitato Direttivo della Macroregione attribuire i crediti formativi ai singoli Soci, sulla base delle tabella di cui art. 8 del presente Regolamento, acquisendo le autocertificazioni dei medesimi tramite apposita Scheda di autocertificazione inviata agli stessi dalla Macroregione di appartenenza nei tempi determinati dal Direttivo Nazionale.

Art. 10 - Esoneri

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa continua/permanente e di autoformazione, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
- trasferimento all'estero.

L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. E' rinnovabile nel biennio successivo esclusivamente nei casi di grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali o trasferimenti all'estero, su valutazione della Commissione per la Didattica e la Ricerca, e approvazione finale del CD che delibera in merito alla posizione del Socio relativamente al Registro Soci e alle eventuali attività formative di recupero (su indicazione della Commissione per la Didattica e la Ricerca) al momento del reintegro del Socio. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del biennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Art. 11 – Mancata ottemperanza agli obblighi associativi: quote associative e formazione permanente

I Soci professionisti in possesso di tutti i requisiti che consentono, su richiesta, l'emissione dell'Attestato di qualità e di qualificazione dei Servizi di Mediazione Familiare, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Soci pubblicato sul sito www.simef.net con numero di posizione personale, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annua e aver adempiuto agli obblighi di formazione permanente, nonché aver autorizzato il trattamento dei dati in base alla normativa vigente.